

Art. 10 del D.P.R. n. 577/1982 – Composizione del C.C.T.S.

Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, come modificato dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, è istituito, con decreto del Ministro dell'interno ed è così composto:

- a) Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che lo presiede;
- b) Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
- c) tre Dirigenti scelti fra i Direttori regionali dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d) un Dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- e) un Dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
- f) un Dirigente della Direzione centrale per la formazione;
- g) tre Dirigenti scelti fra i Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco;
- h) un Dirigente della carriera prefettizia dell'Ufficio affari legislativi del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
- l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
- m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
- t) quattro esperti designati rispettivamente dai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
- u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
- v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici(ANIA);
- bb) un esperto della "piccola industria";
- cc) un esperto della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 11 del D.P.R. n. 577/1982 – Competenze del C.C.T.S.

Il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi provvede:

- a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
- b) a fornire il necessario apporto tecnicoscienfifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
- d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'Interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.